

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(ai sensi art. 1, comma 142, Legge n. 296/2006

e D.lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.)

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (*a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191*) dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Oliva Gessi, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Oliva Gessi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta,

l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,40 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con deliberazione dell'organo competente.
3. L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo.
4. La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:
 - a) la prima in acconto entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:
 - l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il 15 Febbraio;
 - l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al 15 Febbraio.
 - b) la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. (art. 1, comma 5, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. c), della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296).

3. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.
4. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 7

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge .

Art. 8

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2008.

INDICE

ARTICOLO	PAGINA
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
2. SOGGETTO ATTIVO	2
3. SOGGETTI PASSIVI	2
4. CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE	2
5. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA	3
6. MODALITA' DI VERSAMENTO	3
7. SANZIONI ED INTERESSI	4
8. NORME FINALI	4